



Approfondimenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale

Valutazioni ambientali: VIA, VAS, VINCA

Nell'ambito del Corso di Esercizio e Pratica Professionale del Prof. Attilio Coletta, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali sono stati organizzati alcuni seminari di approfondimento per arricchire la preparazione dei candidati alla prova di ESAME di STATO per l'abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale e permettere anche ai nuovi iscritti di trovare un primo confronto con gli ambiti della professione

LE COMPETENZE DEL DOTTORE AGRONOMO E DEL DOTTORE FORESTALE



Professioni regolamentate

La professione regolamentata è, ai sensi della direttiva europea, **una professione** il cui accesso o il cui diritto ad esercitare è **subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale** (titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza professionale) conseguita in un altro Stato membro dell'UE.

Legge 10 Febbraio 1992, n. 152 Art. 2

D. Lgs 152/2006

Q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonal, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo- forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

VAS

R) Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale

VIA

L) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro- industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore

VINCA?
AIA?
PAUR?

IL PARALLELISMO TRA I DUE PROCEDIMENTI AFFINI:

VIA vs VAS



Approfondimenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professione di Dottore
Agronomo e Dottore Forestale

Valutazioni ambientali: VIA, VAS, VINCA

Nell'ambito del Corso di Esercizio e Pratica Professionale del Prof. Attilio Colletti, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali sono stati organizzati alcuni seminari di approfondimento per arricchire la preparazione dei candidati alla prova di ESAME di STATO per l'abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale e permettere anche ai nuovi iscritti di trovare un primo confronto con gli ambiti della professione

Venerdì 24 Ottobre - Ore 15.00 – 18.00



Due strumenti per la **valutazione** ...

VIA e VAS: due strumenti spesso non pienamente compresi....
(logica del legislatore...)

VIA = interesse ambientale come limite/anche come opportunità... analisi conoscitiva approfondita del contesto... azione migliorativa finalizzata alla massimizzazione del risultato progettuale

VIA = strumento di analisi, determinazione e controllo (gestione) degli impatti

VAS = interesse ambientale come *elemento attivo* nel processo di costruzione delle scelte di governo del territorio

VAS = Una nuova razionalità “circolare” per conoscere, proporre, valutare, decidere, attuare, monitorare, retroagire ... (resilienza)

La VIA e la VAS sono processi di valutazione:

- **preventiva e**
- **sistematica**

degli effetti sull'ambiente che possono derivare da attività di trasformazione del territorio, previste in precisi **atti**:

- di **programmazione o pianificazione (VAS)**
- di **progettazione (VIA)**

Nelle direttive si utilizza una nozione vasta di **ambiente** inteso quale **sistema complesso** costituito da:

- risorse naturali, semi-naturali ed umane,
- della loro interazione, cui si affianca la nozione di “**condizioni di vita**” dell'uomo e delle altre specie viventi (biodiversità)

VIA: prevenire minimizzare compensare ...

Valutare, prima del rilascio dell'autorizzazione, **l'impatto ambientale dei progetti** per i quali si prevede **un impatto ambientale importante** e segnatamente per:

- la loro natura,
- le loro dimensioni o
- la loro ubicazione nel contesto spaziale

Individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare **gli effetti diretti e indiretti di un progetto** sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- l'interazione tra i fattori sopra indicati;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.



VAS: garantire un orizzonte di sostenibilità ...

Garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente

Contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, in due specifici momenti:

- all'atto della *elaborazione* di **piani e programmi**
- all'atto della *adozione* di **piani e programmi**

In generale, il **processo di trasformazione del territorio** vede, di norma, una pluralità di momenti decisionali che portano il decisore pubblico (il referente istituzionale) a stabilire:

- se realizzare le trasformazioni
- dove realizzarle
- con quali caratteristiche

In generale:

la **Vas** attiene alla valutazione degli effetti ambientali che è prevedibile conseguiranno dalla attuazione delle previsioni di **PIANI** e **PROGRAMMI**



SGUARDO AD AREA VASTA

la **Via** attiene alla valutazione dei probabili effetti di uno specifico **PROGETTO/OPERA**



SGUARDO AL DETTAGLIO



Come e perché nasce l'idea della **valutazione ambientale**

La valutazione ambientale nasce come “*correttivo della miopia del mercato*”, cioè come attività conoscitiva, per risolvere un problema delle discipline economiche (fattori di distorsione del mercato)

Per fornire al decisore (politico) una adeguata informazione anche degli effetti dell'attività umana sul mondo esterno

Essa fornisce elementi conoscitivi circa gli **effetti negativi**, i **costi esterni**, le (c.d. **esternalità**)

- anche di medio e lungo periodo
- spesso non valutabili esclusivamente dal punto di vista finanziario;
- effetti non percepiti dai tradizionali strumenti di valutazione economica (es. analisi costi-benefici e/o costi-efficacia)

Definizione di **impatto ambientale**

Impatti ambientali: **effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto**, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della [direttiva 92/43/CEE](#) e della [direttiva 2009/147/CE](#);
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

LO SCENARIO NORMATIVO: D.Lgs. 152/2006



Dipartimento di
Innovazione dei Sistemi
Biologici, Agro-
Alimentari e Forestali



Condimenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professione
Agronomo e Dottore Forestale

Contestazioni ambientali: VIA, VAS, V

Esercizio e Pratica Professionale del Prof. Attilio Coletta, in co-
ordinamento con alcuni seminari di approfondimento per argo-
nomo e dottore forestale per l'abilitazione alla Professione di Dottore Agrono-
mo e Dottore Forestale in confronto con gli ambiti della professione

24 Ottobre - C

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) **valutazione ambientale di piani e programmi**, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito **VAS**: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un **parere motivato**, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

b-bis) **valutazione di impatto sanitario**, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;

b-ter) **valutazione d'incidenza**: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

o-bis) **autorizzazione integrata ambientale**: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore



Approfondimenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professione di Dottore
Agronomo e Dottore Forestale

Valutazioni ambientali: VIA, VAS, VINCA

Nell'ambito del Corso di Esercizio e Pratica Professionale del Prof. Attilio Colonna, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali sono stati organizzati alcuni seminari di approfondimento per arricchire la preparazione dei candidati alla prova di ES-UME di STATO per l'abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale e permettere anche ai nuovi iscritti di trovare un primo confronto con gli ambiti della professione

V.I.A.

**VALUTAZIONE
DI IMPATTO
AMBIENTALE**

Progetti sottoposti a VIA

ALLEGATO II : progetti da sottoporre a VIA statale

ALLEGATO II-bis - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale

Allegato III : progetti da sottoporre a VIA regionale

Allegato IV : progetti a valutazione di assoggettabilità a VIA

La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).

La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- a) i progetti elencati nell'[allegato II](#) alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi [allegati II e III](#);
- c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
- d) i progetti elencati nell'[allegato IV](#) alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

Una particolare attenzione

Il DM 52/2015 ("decreto dimezzamento soglie") **prevede la riduzione del 50% delle soglie dimensionali per la verifica di assoggettabilità a VIA**, ma solo per i progetti di competenza regionale elencati **nell'Allegato IV** della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Tale riduzione si applica in casi specifici, come il cumulo con altri progetti o la localizzazione in aree sensibili, e non è estendibile ai progetti soggetti a VIA statale (Allegato II).

Cosa prevede il DM 52/2015

Applicabilità: Si applica ai progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome (Allegato IV).

Soglie: Consente la riduzione del 50% delle soglie dimensionali per l'assoggettabilità a verifica di VIA.

Condizioni: La riduzione è possibile in presenza di determinate condizioni, come:

- Cumulo con altri progetti.
- Localizzazione in aree sensibili (es. zone umide, parchi naturali, Rete Natura 2000, aree con alta densità demografica).
- Rischio di incidenti.

7. La VIA è effettuata per:

- a) i progetti di cui agli [allegati II e III](#) alla parte seconda del presente decreto;
- b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
- c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
- d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

Il procedimento

Nella procedura di V.I.A. si possono individuare :

Tre fasi necessarie

Introduttiva

Istruttoria

Decisoria

Due fasi eventuali:

Una fase di verifica di assoggettabilità (cd.screening)

Una fase preliminare (“Definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale – cd. scoping)

Art. 22. Studio di impatto ambientale

Il SIA deve contenere la descrizione:

- del **progetto**
- delle **principali alternative**
- delle **componenti ambientali** soggette ad impatto e degli effetti rilevanti prevedibili
- delle **misure** per evitare, ridurre o compensare i danni (compensazione e/o mitigazione...)

Normativa nazionale di base:

- **Legge 349/86**, il cui Art. 6 ha segnato “l’istituzione del Ministero dell’Ambiente e di norme in materia di danno ambientale”;
- Decreto attuativo del Presidente del Consiglio, **D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988**, che ha individuato le categorie di opere soggette a pronuncia di *compatibilità ambientale* a quelle riportate nell’Allegato I della prima Direttiva Europea;
- **D.P.C.M. del 27 dicembre 1988**, che individua le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità per le sole opere a rilevanza nazionale.

Ancora, nel dettaglio, i **contenuti** dello **Studio di Impatto Ambientale (SIA)**, sono definiti **dall'allegato IV** della Direttiva, che così li elenca:

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle **caratteristiche fisiche** dell'insieme del **progetto** e delle esigenze di **utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento**;
- una descrizione delle principali **caratteristiche dei processi produttivi**, con l'indicazione per esempio della **natura e delle quantità dei materiali impiegati**;
- una valutazione del tipo e della **quantità dei residui e delle emissioni previsti** (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, etc...), risultanti dall'attività del progetto proposto.

2. Descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle **principali ragioni della scelta**, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento:

- alla popolazione,
- alla fauna e alla flora,
- al suolo,

- all'acqua,
- all'aria,
- ai fattori climatici,
- ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico,
- al paesaggio.

4. Una descrizione dei probabili **effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:**

- dovuti all'esistenza del progetto,
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali,,
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti,
- la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle **misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti **effetti** negativi del progetto sull'ambiente.**

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

LA FASE INTRODUTTIVA

Art.23 Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti

1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:
 - a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); (134)
 - b) lo studio di impatto ambientale;
 - c) la sintesi non tecnica;
 - d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
 - e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
 - f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
 - g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 - g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
 - g-ter) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13.
 - ((g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente))

LA FASE ISTRUTTORIA

L'istruttoria tecnica ha le seguenti finalità:

- a) accertare la completezza della documentazione presentata;
- b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la produzione e gestione di rifiuti liquidi e solidi, le emissioni inquinanti nell'atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative di settore;
- d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- e) accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- f) individuare e descrivere l'impatto complessivo della realizzazione del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

LA FASE DECISORIA

25. Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA

1. **L'autorità competente valuta la documentazione acquisita** tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. **Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo**

Monitoraggio - Art. 28

Il **proponente è tenuto a ottemperare** alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

V.A.S.

Valutazione ambientale strategica

Ministero dell'Agricoltura, delle Politiche Rurali e Foreste
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali
UNIVERSITÀ DI TUSCIA
Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali
PORTA FUTURO (K.P.R.)




Approfondimenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professione di Dottore
Agronomo e Dottore Forestale

Valutazioni ambientali: VIA, VAS, VINCA

Nell'ambito del Corso di Scienze e Pianificazione Professionale del Prof. Annalisa Calamia, la valutazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, sono stati organizzati alcuni seminari di approfondimento per arricchire la preparazione dei candidati alla prova di EX-AMBI-LO STATO per l'abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale e permettere anche ai nuovi iscritti di trovare un primo confronto con gli esperti della professione.

Venerdì 24 Ottobre - Ore 15.00 – 18.00



Finalità e natura della VAS:

La VAS **NON** esprime una valutazione sui contenuti dei P/P (per la VIA si dice invece che “... individua, descrive e valuta... gli impatti...”), **MA** ha la finalità di **contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, adozione e approvazione dei P/P, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile** (art. 1, Diret.).

La VAS “... è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione ...” (art. 11, c. 3, D. Lgs. N. 152 del 2006).

“La valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata introdotta nella **Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE**, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 **entrato in vigore il 13/02/2008.**

L'applicazione del processo di VAS

Obiettivi:

- la **verifica di sostenibilità** degli obiettivi di piano,
- l'**analisi degli impatti ambientali** significativi delle misure di piano,
- la costruzione e la **valutazione** delle ragionevoli **alternative**,
- la **partecipazione** al processo dei soggetti interessati
- il **monitoraggio delle performance** ambientali del piano.

In sostanza, la VAS diventa il **basilare elemento** costruttivo, valutativo, gestionale e di **monitoraggio delle azioni del piano/programma stesso**.

Gli elementi innovativi introdotti con la VAS per il modo di pianificare

1. il criterio ampio di **partecipazione**, tutela degli interessi legittimi e **trasparenza** del processo decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall'iter decisionale.
2. L'individuazione e la valutazione delle ragionevoli **alternative** del piano/programma (compresa l'alternativa "0" di non intervento) con lo scopo di fornire trasparenza al percorso decisionale.
3. La valutazione delle alternative si avvale della costruzione degli **scenari previsionali** di intervento riguardanti l'evoluzione dello stato dell'ambiente conseguente l'attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l'attuazione del piano).
4. Il **monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti** ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani, programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti derivanti dall'attuazione del piano o programma e adottare le opportune misure correttive.

La VAS è sempre richiesta:

1. per tutti i **piani e programmi**, per la valutazione e gestione della “**qualità dell’aria [ambiente]**” e per i settori: *agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli*”, qualora costituiscano il **presupposto** necessario per la realizzazione di opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale e screening in base alla normativa vigente (art 3, comm.2, 42/CE/2001);
2. per i **piani** inerenti agli ambiti territoriali facenti parte della **Rete Natura 2000**, di cui alle **Direttiva 79/409/CEE** del Consiglio (“*Conservazione degli uccelli selvatici*”, **Direttiva Uccelli**); costituzione di **Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)** e **Direttiva 92/43/CEE** del Consiglio (“*Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*”, **Direttiva Habitat**); costituzione di **Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)**, che una volta validati si trasformeranno in **Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)**;
3. le **modifiche** ai P/P di cui alle lettera a.1. e a.2. (ad esclusione delle modifiche minori e sottoposte a verifica di assoggettabilità).

Come si vede, la VAS non si applica ai soli **strumenti urbanistico territoriali** e settoriali ad essi omogenei (es. PIAE, Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, /P. Bacino, P. Rifiuti, P. Commercio...), ma anche a piani e programmi collegati a settori diversi.

P/P ESCLUSI:

Art. 6 c.4, del Decreto precisa che sono comunque **esclusi dalla VAS**:

- i piani e programmi che siano destinati esclusivamente a scopi di **difesa nazionale**, caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- i piani e programmi **finanziari e di bilancio**;
- i piani di **protezione civile** in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

FASI DELLA PROCEDURA DI VAS:

1. Screening o verifica di assoggettabilità (fase eventuale)

Sulla base di un rapporto preliminare (comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma), ***viene verificato se il piano o il programma può avere “impatti significativi sull’ambiente”*** e, di conseguenza, **deciso se assoggettare o non assoggettare a VAS tale del piano o programma**; gli esiti di tale fase eventuale ed i relativi elaborati, sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito web del comune.

2. Scoping o specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale

Preliminare all’elaborazione del **Rapporto Ambientale (RA)**, è una fase di consultazione tra Autorità Procedente (AP) e/o proponente (soggetto pubblico o privato che elabora il piano) e l’Autorità Competente (AC) (soggetto pubblico che svolge la valutazione) **per definire portata e livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.**

3. Elaborazione del Rapporto Ambientale

È elaborato dall'Autorità Procedente; in esso sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso; costituisce un elaborato del piano o del programma ed è parte integrante e sostanziale del piano o del programma; è comunicato all'Autorità Competente unitamente alla proposta di piano o programma e a una sintesi non tecnica del RA stesso.

4. Consultazioni

Per le procedure di competenza comunale, dell'avvenuta comunicazione del RA viene data notizia tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.), al fine di sollecitare eventuali osservazioni da parte di chi abbia interesse; l'avviso, il piano o programma, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, sono contestualmente pubblicate sul sito web del comune.

5. Valutazione del Rapporto Ambientale e esiti della consultazioni e Decisione

L'Autorità Competente svolge le attività tecnico-istruttorie (acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati) e formula il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o programma; tenendo conto delle risultanze del parere motivato si provvede alle opportune revisioni del piano o programma che, così modificato, è presentato per l'approvazione.

6. Informazione sulla decisione

Per le procedure di competenza comunale, la decisione finale è pubblicata sul B.U.R.P., con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Sono inoltre rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito web del comune:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

7. Monitoraggio

Assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive

Differenze tra VIA e VAS

Valutazione di impatto ambientale

Approccio per opere singole

Momento specifico

Separata dalla progettazione

Autorizzazione formale da parte di un ente esterno

Descrizione parziale alternative

Consultazione/partecipazione passiva

Monitoraggio di controllo

Valutazione Ambientale di piani e programmi

Approccio per aree

Processo

Integrata nella pianificazione

Procedura interna all'ente responsabile del piano

Descrizione dettagliata alternative "ragionevoli"

Consultazione/partecipazione attiva

Monitoraggio proattivo



Quali sono le principali differenze tra VAS e VIA?

	VAS	VIA
Quale è la sua funzione principale?	Integrare considerazioni ambientali nell'elaborazione e nell'adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte da intraprendere	Conseguire elevati livelli di protezione e di qualità dell'ambiente valutando preventivamente le possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di progetti/interventi
A cosa si applica?	Piani e Programmi	Progetti di opere civili e industriali
Quali ambiti territoriali interessa?	Vaste aree: l'Italia, una o più regioni, ma anche aree più limitate come un'area naturale protetta, un distretto idrografico, un'area portuale	Aree limitate destinate ad opere e interventi puntuali (es. un impianto industriale, una diga) o lineari (es. una ferrovia, un'autostrada, un elettrodotto)
In quale fase interviene?	Contestualmente all'elaborazione del piano/programma	Dopo l'elaborazione del progetto e ne determina la realizzazione
Come si conclude in sede statale?	Parere motivato sulla sostenibilità ambientale del piano o programma, con eventuali osservazioni e condizioni	Provvedimento che autorizza l'opera sotto il profilo ambientale e che contiene le condizioni per la sua realizzazione, esercizio, dismissione ed eventuali malfunzionamenti



amenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professi
Agronomo e Dottore Forestale

utazioni ambientali: VIA, VAS, V

orso di Esercizio e Pratica Professionale del Prof. Attilio Coletta, in collaborazione
ali sono stati organizzati alcuni seminari di approfondimento per arricchire la prepa
di STATO per l'abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo e Dottore Fore
are un primo confronto con gli ambiti della professione

Venerdì 24 Ottobre - Ore 15.00 – 18.



AIA Autorizzazione integrata ambientale



AIA

autorizzazione integrata ambientale

L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale

Le **attività zootecniche soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)** sono quelle elencate al del [Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, punto 6.6, allegato VIII, parte II](#) cioè gli allevamenti intensivi di pollame o di suini con più di:

- 40.000 posti pollame
- 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg
- 750 posti scrofe.

OBIETTIVO

semplificare il regime autorizzatorio previsto per una attività potenzialmente lesiva di diversi fattori ambientali:

- invece di richiedere distinte autorizzazioni, l'interessato deve ottenere **un'unica autorizzazione** che consideri unitariamente i diversi profili
- **quadro unitario degli effetti** di una determinata attività anche per raccogliere ed elaborare i relativi dati più facilmente

Autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA

- 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- 2. Autorizzazione allo scarico
- 3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
- 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
- 5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
- 6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

Valutazione integrata

Il termine *integrato* lo si associa al metodo di valutazione di impatto denominato valutazione “*cross-media effects*”, ovvero dei cosiddetti effetti incrociati che costituiscono un passaggio essenziale per **prevenire e tenere sotto controllo** in maniera coordinata le **diverse forme di inquinamento**.

- Obiettivo 1: **superare tradizionale approccio settoriale** per ridurre il rischio di trasferimento degli inquinanti da una matrice ambientale ad un'altra (*trade-off*) attraverso la valutazione *cross-media*.
- Obiettivo 2: **semplificare le procedure amministrative** necessarie alle imprese per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Elementi cardine del sistema AIA: BREF e BAT

La differenza è che

BREF (Best Available Techniques Reference Document) è il documento che **descrive e definisce quali siano queste tecniche** per specifici settori industriali. I BREF forniscono le linee guida e il quadro di riferimento per le BAT, che sono i parametri concreti per ridurre l'impatto ambientale.

BAT (Best Available Techniques, o Migliori Tecniche Disponibili) si riferisce alle **soluzioni tecniche** stesse

BREFs

- Le migliori tecniche disponibili sono descritte in appositi documenti denominati BREF (*Best Reference Documents*): indicano le migliori tecniche disponibili per ciascun comparto industriale.
- La Commissione pubblica e periodicamente aggiorna un BREF per ognuno dei settori ricadenti nel campo di applicazione della direttiva entro e non oltre otto anni dalla pubblicazione della versione precedente.



BAT: migliori tecniche disponibili

- **Migliori**, qualifica le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- **tecnica** intesa non solo come tecnologia ma anche come modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'installazione, coprendo quindi tutto il ciclo di vita della tecnica ed includendo anche le modalità di gestione della stessa.
- **Disponibile**: grado di sviluppo della tecnica stessa, che deve essere disponibile su scala industriale, e deve avere una sostenibilità tecnico-economica

21.2.2017



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/231

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2017

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 688]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
- (2) Il forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 ⁽²⁾, ha trasmesso alla Commissione il 19 ottobre 2015 il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame o di suini. Il parere in questione è accessibile al pubblico.
- (3) Le conclusioni sulle BAT di cui all'allegato della presente decisione sono l'elemento chiave di tale documento di riferimento sulle BAT.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'allevamento intensivo di pollame o di suini riportate in allegato.

Autorità competente

A.I.A. di livello **statale**,
impianti relativi alle attività indicate nell'**Allegato XII** o loro modifiche sostanziali per cui competente è il **Ministero dell'Ambiente, sentito il Ministro dell'Interno, del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole alimentari e forestali**

A.I.A. di livello **regionale**
impianti relativi alle attività indicate nell'**Allegato VIII** in cui è competente l'autorità indicata dalla **legge regionale**



Procedimento

Se l'A.I.A. si somma alla V.I.A.

- innesto dell'A.I.A. nella V.I.A. => procedimento unitario nel quale alcuni adempimenti formali (domanda introduttiva, partecipazione del pubblico ecc. ecc.) sono svolti con riguardo ad entrambi i fini (restando distinti ovviamente i parametri e l'oggetto della valutazione)

Altrimenti: PROCEDIMENTO AUTONOMO

1. La domanda

- 29-ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale.
- 1. Ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
 - b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
 - c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
 - d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
 - e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché n'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
 - f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
 - g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
 - h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
 - i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
 - l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'[articolo 6, comma 16](#);
- m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore
- 2. sintesi non tecnica

2. Pubblicità

- L'autorità competente individua gli **uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico**. Tale consultazione è garantita anche mediante **pubblicazione sul sito internet dell'autorità** competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti
- L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda **comunica al gestore la data di avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2.
- Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, **l'autorità competente pubblica nel proprio sito web** l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni

3. Istruttoria

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio si apre fase di partecipazione del pubblico per cui tutti i soggetti interessati possono osservare in forma scritta sulla domanda;

Conferenza di servizi

- L'autorità competente convoca apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione
- La conferenza è disciplinata dagli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il provvedimento

- 11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali.

Che cosa rimane ancora fuori?

- 1. I titoli edilizi e quindi la conformità urbanistica (di competenza comunale)
- 2. Profili sanitari dell'inquinamento atmosferico (di competenza comunale)
- 3. Autorizzazione paesaggistica



approfondimenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professione di Dottore
Agronomo e Dottore Forestale

VIncA

Valutazioni ambientali: VIA, VAS, VINCA

*Esercizio e Pratica Professionale del Prof. Attilio Coletta, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali, sono stati organizzati alcuni seminari di approfondimento per arricchire la preparazione dei candidati alla
Esame di Stato per l'abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale e permettere anche ai*

Valutazione d'incidenza



La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi programma, piano, progetto intervento e attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della **direttiva 92/43/CEE "Habitat"** con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di (P/P/P/I/A) non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

Attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla **Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"**.

La Procedura di Valutazione di Incidenza in Italia è disciplinata dal **DPR 357/97** così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120/2003 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".


Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VIncA, VAS-VIncA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

Con l'Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state approvate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2019 le **Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)** - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4;


La Regione Lazio con DGR 938/2022 e con Determina Dirigenziale num. G11906 del 12/09/2023 ha recepito le Linee Guida Nazionali.

La metodologia per l'espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:


Livello I: screening – E' disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/siti.



Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Essa consiste nell'Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.



Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.



La **DGR 938/2022** approva le Linee Guida della Procedura di Valutazione di Incidenza nella Regione Lazio (Allegato A), abrogando la DGR 64/2010 (Linee Guida Regionali in vigore in precedenza) e la DGR 534/2006 (Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di valutazione di incidenza). La **Determina G 11906 del 12 Settembre 2023** approva la nuova modulistica obbligatoria per l'iter procedurale e le Condizioni d'Obbligo, riportate interamente nella sottostante Sezione Modulistica.

Le maggiori e più significative modifiche procedurali scaturiscono dal principio che non possono essere previste esclusioni di Programmi Piani Progetti Interventi e Attività (P/P/P/I/A) dalla necessità di attivare la Procedura V.Inc.A in modo aprioristico, come finora previsto nella Regione Lazio attraverso l'applicazione della DGR 534/2006 (Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza) e dell'art 53 del RR 7/2005 (*Boschi inclusi nei siti di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE*).

Le Linee Guida nazionali prevedono la possibilità da parte delle Regioni di pre-valutare alcune tipologie di (P/P/P/I/A), attraverso la predisposizione di **Condizioni d'Obbligo (CO)** che il proponente si impegna a rispettare. La nuova Procedura è denominata **Screening Semplificato** ed è espletata tramite la nuova modulistica.



Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

PAUR

PROCEDIMENTI AUTONOMI MA COORDINATI



Dipartimento
di Scienze
Agrarie e
Forestali



Dipartimento per la
Innovazione dei sistemi
Biologici, Agro-
Alimentari e Forestali



Approfondimenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professione di Dottore
Agronomo e Dottore Forestale

U... .. di VIA

ART. 27 Provvedimento unico ambientale nel caso di VIA statale

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente **può** richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in **materia ambientale**, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Art. 27-bis Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

Il provvedimento unico comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:

- a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
- b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;
- c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;
- d) autorizzazione paesaggistica di cui all'[articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);
- e) autorizzazione culturale di cui all'[articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);
- f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);
- g) nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- h) autorizzazione antisismica di cui all'[articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

SONO COMPRESI TUTTI I PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI AMBIENTALI?



Elementi caratterizzanti il provvedimento unico statale

- Facoltativo
- Si svolge in conferenza di servizi simultanea
- Determinazione motivata conclusione della cds costituisce il provvedimento unico statale
- Effetto sostitutivo, ricomprende autorizzazioni di cui al comma 2, art. 27
- Regime giuridico proprio delle autorizzazioni sostituite o ricomprese

UN METODO UTILIZZATO

Un esempio di valutazione quantitativa



La valutazione di impatto ambientale può essere eseguita applicando differenti metodologie, tra le quali le più diffuse risultano:

- ✓ *Mappe sovrapposte*: Si basano sulla sovrapposizione di una serie di carte tematiche trasparenti, ognuna delle quali riporta l'impatto che il progetto ha su un determinato fattore ambientale mediante ombreggiature più o meno marcate. Dalla sovrapposizione di tutte le carte emergono le aree a minore o maggiore impatto.
- ✓ *Liste di controllo (checklists)*: Fanno riferimento a liste di fattori o di impatti ambientali, oppure di entrambi, connessi alle diverse fasi di realizzazione del progetto. Di volta in volta può trattarsi di liste semplici, assimilabili alle liste di quesiti che non forniscono alcuna indicazione sulle modalità di misura degli impatti, oppure basate su scale di misura che consentono di confrontare le dimensioni di ciascun parametro rispetto agli altri.

- ✓ *Matrici di interazione:* Vengono costruite mettendo in relazione due liste di controllo, riferite rispettivamente alle attività di progetto ed ai fattori ambientali che da esse vengono influenzate. Opportune scale di misura definiscono le dimensioni degli impatti derivanti dall'intersezione tra attività e fattori ambientali.
- ✓ *Modelli quantitativi:* si basano sull'utilizzo di indicatori ambientali, ovvero di caratteri o aggregati di caratteri in grado di esprimere in forma sintetica e quantitativa le dimensioni dell'impatto che un progetto può avere sull'ambiente.

La matrice di Leopold

è una tabella a doppia entrata; da una parte sono riportate le azioni che possono generare effetti sull'ambiente, dall'altra sono riportate le caratteristiche fisico – biologiche e socio – economiche dell'ambiente suscettibili di essere modificate dalle azioni stesse. Laddove si verifica l'impatto tra azione ed ambiente, si inserisce nella casella corrispondente il peso che si attribuisce all'impatto stesso.

La valutazione è articolata in varie fasi che permettono il raggiungimento di una valutazione sugli impatti elementari dell'opera in progetto. Le fasi di valutazione sono state le seguenti:

- a) individuazione delle componenti ambientali interessate dall'opera in progetto;
- b) attribuzione di un valore di priorità alle componenti ambientali di cui al punto a);
- c) individuazione dei fattori ambientali incidenti sulle componenti;
- d) analisi qualitativa delle interrelazioni tra componenti e fattori ambientali;
- e) analisi quantitativa delle interrelazioni tra componenti e fattori ambientali;
- f) stima dei pesi di incidenza da attribuire ai fattori;
- g) elaborazione finale con l'ottenimento degli indici d'impatto.

FATTORE	CASISTICA	PESO
1) Precipitazioni	< 700 mm/anno	0
	700 - 800 mm/anno	2
	800 - 900 mm/anno	4
	900 - 1000 mm/anno	6
	1000 - 1100 mm/anno	8
	> 1100 mm/anno	10
2) Ventosità	Intensità debole	0
	Intensità media	5
	Intensità forte	10
3) Popolazione residente nel raggio di 1.00 Km	nessuno	0
	< 100 abitanti	3
	100 - 1000 abitanti	6
	> 1000 abitanti	10
4) Valore agronomico	Terreni non coltivabili	0
	Terreni coltivabili con molto severe limitazioni	3
	Terreni coltivabili con severe limitazioni	6
	Terreni coltivabili con alcune limitazioni	8
	Terreni coltivabili senza limitazioni	10
5) Percorso strada di accesso	Completamente su tracciato esistente	0
	Per l'80% su tracciato esistente	2
	Per il 60% su tracciato esistente	4
	Per il 40% su tracciato esistente	6
	Per il 20% su tracciato esistente	8
	Completamente nuovo	10
6) Lunghezza strada di accesso	< 500 mt	0
	500 - 1000 mt	3
	1000 - 1500 mt	6
	1500 - 2000 mt	8
	> 2000 mt	10
7) Visibilità dell'opera	Non visibile da strade poderali extraziendali	0
	Visibile da strade poderali extraziendali	2
	Visibile da strade comunali non poderali	4
	Visibile da strade provinciali	6
	Visibile da strade statali	8
	Visibile da centri abitati e/o aree turistiche	10
8) Presenza di vincoli	Strumenti urbanistici comunali	0
	Idrogeologico	3
	D. Lgs 42/04 art. 142 comma 1, tutti i punti tranne f) e g)	6
	D. Lgs 42/04 art. 136 e/o art. 142 comma 1, punti f) e g)	8
	Sito NATURA 2000	10
9) Valore floristico vegetazionale	Seminativi	0
	Colture arboree permanenti	3
	Pascoli e pascoli arbustivi	6
	Aree boscate	10
10) Valore faunistico	Microfauna	0
	Bassa presenza di macrofauna allo stato naturale	3
	Media presenza di macrofauna allo stato naturale	6
	Elevata presenza di macrofauna allo stato naturale	10

COMPONENTE AMBIENTALE	PUNTEGGIO DI PRIORITA'	VALORE UNITARIO
1--SOTTOSUOLO E SUOLO	80	0,1096
2--AMBIENTE IDRICO	80	0,1096
3--SALUTE PUBBLICA	50	0,0685
4--ATMOSFERA	85	0,1164
5--FLORA E FAUNA	90	0,1233
6--ECOSISTEMI	80	0,1096
7--ASPETTI SOCIALI ED ECONOMICI	100	0,1370
8--PAESAGGIO	100	0,1370
9--RUMORE E VIBRAZIONI	65	0,0890
TOTALE	730	1,0000

FATTORE	CASISTICA	PESO
11) Idrografia superficiale	Non adiacenza ad alcun sistema idrografico	0
	Adiacenza a fossi e rii	3
	Adiacenza a fiumi	6
	Adiacenza a laghi	8
	Adiacenza a mari	10
12) Livello della falda del piano di campagna	> 100 mt	0
	80 - 100 mt	2
	60 - 80 mt	4
	40 - 60 mt	6
	20 - 40 mt	8
	< 20 mt	10
13) Drenaggio superficiale	Ristagno superficiale	0
	Ridotto con lentezza nell'allontanamento delle acque	3
	Sufficiente con discreto allontanamento delle acque	6
	Buono con rapido allontanamento delle acque	10
	Superficie esposta < del 5% del totale	0
14) Piano di coltivazione	Superficie esposta dal 5% al 30% del totale	2
	Superficie esposta dal 30% al 50% del totale	4
	Superficie esposta dal 50% al 70% del totale	6
	Superficie esposta dal 70% al 95% del totale	8
	Superficie esposta > al 95% del totale	10
15) Emissione di rumori e polveri in fase post intervento	Urbanizzazione	0
	Attività agricola	3
	Attività agricola associata a recupero naturalistico	6
	Divieto di attività antropiche	10
16) Regolazione acque piovane	Non previsti	0
	Realizzazione di canalizzazioni artificiali	5
	Profilazione del terreno per evitare vie preferenziali di scorriment	10
17) Accorciamenti per la mitigazione degli impatti nell'area di intervento	Non previsti	0
	Ritombamento parziale delle aree come discarica di inerti ed uso di specie vegetali rinaturalizzanti	3
	Ritombamento parziale delle aree con terreno di scoperta ed uso di specie vegetali rinaturalizzanti	6
	Ritombamento totale delle aree con terre e rocce da scavo ed uso di specie vegetali rinaturalizzanti autoctone	10
	Recupero urbanistico	0
18) Riflessi sulla conservazione dell'ambiente circostante	Recupero produttivo per attività agricola	3
	Recupero produttivo e naturalistico	6
	Recupero di tipo naturalistico	10

[illegible]

Il peso dei fattori deriva dalle caratteristiche proprie dell'area correlate all'intervento

A lato troviamo i valori di incisività ritenuti congrui per il caso in esame (Attività estrattiva)

Tav. 1 - Peso assegnato ai fattori

FATTORE	CASISTICA	PESO
1) Precipitazioni	800 - 900 mm/anno	4
2) Ventosità	Intensità forte	10
3) Popolazione residente nel raggio di 1.00 Km	100 - 1000 abitanti	6
4) Valore agronomico	Terreni non coltivabili	0
5) Percorso strada di accesso	Completamente su tracciato esistente	0
6) Lunghezza strada di accesso	500 - 1000 mt	3
7) Visibilità dell'opera	Non visibile da strade poderali extraziendali	0
8) Presenza di vincoli	Idrogeologico	3
9) Valore floristico vegetazionale	Pascoli e pascoli arbustivi	6
10) Valore faunistico	Media presenza di macrofauna allo stato naturale	6
11) Idrografia superficiale	Non adiacenza ad alcun sistema idrografico	0
12) Livello della falda dal piano di campagna	< 20 mt	10
13) Drenaggio superficiale	Sufficiente con discreto allontanamento delle acque	6
14) Piano di coltivazione	Superficie esposta dal 50% al 70% del totale	6
15) Emissione di rumori e polveri in fase post intervento	Attività agricola associata a recupero naturalistico	6
16) Dispositivi di regolazione delle acque piovane	Profilazione del terreno per evitare vie preferenziali di scorrimento	10
17) Accorgimenti per la mitigazione degli impatti nell'area di intervento	Ritombamento parziale delle aree con terreno di scoperta ed uso di specie vegetali rinaturalizzanti	6
18) Riflessi sulla conservazione dell'ambiente circostante	Recupero produttivo e naturalistico	6


L'attribuzione dei valori scaturiti dalle interrelazioni deriva da una attenta ed approfondita discussione dei vari aspetti all'interno del gruppo di lavoro, la quale, per il caso utilizzato come esempio, ha determinato la previsione di quattro ipotesi progettuali così identificate:

- Ipotesi A** – Condizioni naturali ed antropiche proprie della zona considerando gli interventi di mitigazione previsti nel progetto (impatto proprio dell'opera);
- Ipotesi B** – Condizioni naturali ed antropiche proprie della zona considerando gli interventi di mitigazione previsti nel progetto (impatto proprio dell'opera senza fattori mitiganti);
- Ipotesi C** – Condizioni naturali ed antropiche particolari (valori massimi di incisività) con gli interventi di mitigazione previsti nella progettazione;
- Ipotesi D** – Come nella ipotesi C senza considerare i fattori mitiganti (impatto massimo).

Il grafico 2, con la relativa tabella, confronta quantitativamente le quattro ipotesi

Grafico 2 - Confronto tra le diverse ipotesi di impatto

	IPOTESI DI NON INTERV.	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C	IPOTESI D
IMPATTO TOTALE	0,00	18,15	72,29	51,80	100,00
VAR.REL.(rispetto ip.A)			298%	185%	451%






edimenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professione
Agronomo e Dottore Forestale

ntazioni ambientali: VIA, VAS, VI

Esercizio e Pratica Professionale del Prof. Artilio Coletta, in collaborazione
enti organizzati alcuni seminari di approfondimento per arricchire la
per l'abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo e Dottore
fronte con gli ambiti della professione


Ottobre - Ore 1 A3



CASI PRATICI


Verifica di assoggettabilità a VAS

IN VARIANTE




107	5880	107/b	2834	93	000	2783	1530.65	1530.65+1.375=
110	5300	110/b	42					2.025= =1532
108		108/b	5	000	000	5	2.75	
114	2290	114/b 114/c	154	1247	1586 (*205)	5127	2819,85	2819.85+1.375=
312	6090	312/b	502					=2821.225=
320	910	320/a	602					=2821
316	3126	316/a	1953					
321	4834	321/a	4749					
TOTALI		12968		1828	(*)1586	9554	5254.7	5255

(*) La superficie complessiva del vincolo idrogeologico è mq 1791 di questi, mq 205, ricadono nella zona boscata già dettratta ed è perciò che non sono considerati nei 1586 della tabella.




LOTTO	SUPERF. MQ	CUBATURA MC	INDICE FONDARIO<0,7	PROPRIETA'
1	1307	902	0,69	ADAMO ANTONIO ADAMO CLIO ADAMO GIUSEPPE PIETRO ADAMO OTTELLA
2	1026	718	0,67	BAZZI CARLO BAZZI GIUSEPPA BAZZI MARIA BAZZI MARIA CATERINA BAZZI PIETRO BAZZI ROSA
4	1369	890	0,68	PARACCHINI ANTONIA PARACCHINI FRAUJO PARACCHINI GIOVANNI PARACCHINI LUIGI PARACCHINI SILVANA SONING CAROLINA
5	1362	884	0,68	
6	1542	1047	0,68	
TOTALE Parziale	7769	5255	0,68	
BOSCO	1828	—	—	
PAI	1586 (*205)	—	—	
VERDE PUBBLICO	294	—	—	
PARCHEGGIO	343	—	—	
STRADA	1148	—	—	
TOTALE	12968	5255	—	

VAS




Variante al PUCG – stato futuro

VAS




Rinnovo autorizzazione attività estrattiva

Verifica di assoggettabilità a VIA



Impianto eolico

VIA Statale + VinCA






Impianto agrovoltaico

Vinca (Progetto in VIA Regionale)



Recupero complesso monumentale

Vinca




Allevamento avicolo

PAUR (VIA + AIA)



Ampliamento concessione mineraria

PAUR (VIA+VINCA+Variante PRG)





Adimenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professione di Dottore
Agronomo e Dottore Forestale

lutazioni ambientali: VIA, VAS, VINCA

Corso di Servizio e Pratica Professionale del Prof. Attilio Coletta, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali sono stati organizzati alcuni seminari di approfondimento per arricchire la preparazione dei candidati alla prova di STATO per l'abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale e permettere anche ai candidati di avere un primo confronto con gli ambiti della professione

CONCLUSIONI



Le nostre competenze professionali, ampie e trasversali, ci permettono di valorizzare il nostro lavoro non solo in ambito agricolo

Per il settore ambientale, il D.Lgs. 152/2006 comprende una serie di procedimenti che possono coinvolgere (da solo o in gruppo) il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale

Cimentarsi in questi procedimenti complessi è un forte stimolo ad approfondire tematiche che spesso sono lasciate ai margini della nostra professione

Le procedure complesse si sposano perfettamente con le nostre ampie competenze e ci portano spesso a guidare i gruppi di lavoro

Lavorare in gruppo è stimolante, tuttavia richiede competenze metaprofessionali (ad es. relazionali) che non sempre sono attenzionate dal professionista




Approfondimenti tecnici per l'Esame di Stato e per la Professione di Dottore
Agronomo e Dottore Forestale

Valutazioni ambientali: VIA, VAS, VINCA

*Io sono me più il mio ambiente e se non
preservo quest'ultimo non preservo me
stesso.*

(José Ortega y Gasset)



Thanks!

Dott. Agr. Alberto Cardarelli